

TRIBUNALE DI NAPOLI  
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

- Sciogliendo al riserva formulata in udienza, va rilevato quanto segue.
- Rispetto all'ipotesi di scioglimento di divisione ordinaria, assume connotati diversi, la questione della ripartizione delle spese processuali nel caso in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto, ex art. 601 c.p.c., a seguito dell'iniziativa di un creditore, vale a dire nell'ipotesi in cui esso sia stato necessitato dal fatto che in una procedura esecutiva è stata pignorata la quota di un diritto reale su un bene immobile.

Ritiene questo giudice che le spese sostenute dal creditore-attore debbano essere poste tutte a carico del debitore che ha "causato" la divisione in conseguenza del suo inadempimento e non ripartite pro quota. Le spese andranno dunque a gravare sul comproprietario debitore.

Innanzitutto, infatti, non può equipararsi la posizione del comproprietario in un giudizio di divisione ordinario rispetto al giudizio di divisione introdotto all'esito di una procedura esecutiva immobiliare. Mentre nella divisione ordinaria il comproprietario ha un suo interesse alla divisione ed in tale ottica ne riceve una certa utilità (la liquidazione della sua quota), nel procedimento di divisione endoesecutiva il comproprietario ha una mera posizione di soggezione, subendo lo scioglimento della quota.

In secondo luogo, la suddivisione delle spese pro quota creerebbe trattamenti differenziati tra creditori esproprianti beni interi e quelli che agiscono sulla quota, i quali ultimi, a differenza dei primi, andrebbero a ripartire i costi della vendita con i comproprietari non debitori.

Ancora, mutatis mutandis, se nel caso del coniuge comproprietario non esecutato, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere la metà del ricavato al lordo di tutte le spese, non si vede perché vada discriminata la non dissimile situazione del comproprietario non esecutato che non sia coniuge.

Infine, la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la divisione endoesecutiva, lungi dall'essere un autonomo procedimento, risulta essere un'articolazione della procedura esecutiva (" il giudizio di divisione endoesecutiva non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di "strumentalità necessaria rispetto ad esso." (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 16-04-2019) 07-10-2019, n. 2502). Il procedimento in esame non costituisce una parentesi di cognizione ordinaria "calata" nel bel mezzo di una



procedura esecutiva, quanto piuttosto un'articolazione della procedura esecutiva stessa; di talché non appaiono mutuabili le regole ordinarie.

Quanto alla questione dell'IVA, emersa in udienza, rileva che la procedura fallimentare, come evidenziato, si è chiusa e non può essere posta a detrazione della curatela.

- P.Q.M.

Rimette gli atti al delegato per la predisposizione del progetto di distribuzione, come in motivazione;

rinvia alla sede esecutiva le questioni residue, relative cioè all'applicabilità dell'art. 506 c.c.

fissa al 12.01.2022

Napoli, 18/10/2021.

Il giudice

*dott.ssa Elisa Asprone*

